

Documento di Ricerca n. 240

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI REVISIONE NEI CASI DI UTILIZZO DELLA DEROGA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 38-QUATER DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 ("DECRETO RILANCIO"), COME CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 17 LUGLIO 2020 N. 77, GIÀ PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 ("DECRETO LIQUIDITÀ"), CONVERTITO DALLA L. 5 GIUGNO 2020 N. 40

Scopo del presente Documento di Ricerca è quello di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC, avuto riguardo alle disposizioni introdotte dall'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Marzo 2021

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI REVISIONE NEI CASI DI UTILIZZO DELLA DEROGA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 38-QUATER DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 ("DECRETO RILANCIO"), COME CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 17 LUGLIO 2020 N. 77, GIÀ PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 ("DECRETO LIQUIDITÀ"), CONVERTITO DALLA L. 5 GIUGNO 2020 N. 40

1. PREMESSA

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (nel seguito, il "Decreto Liquidità"), convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha introdotto una serie di misure urgenti per garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 e, tra di esse, particolari disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio riguardanti la facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (il "Decreto Rilancio"), convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 ha introdotto l'art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) che ripropone, ai commi 1 e 2, la deroga già contenuta nell'art. 7 del Decreto Liquidità.

Per le finalità del presente Documento di Ricerca, sia la facoltà di deroga prevista dal Decreto Liquidità sia quella riproposta dal Decreto Rilancio sono nel seguito indicate come "Deroga".

Esula dalle finalità del presente Documento di Ricerca la formulazione di qualsivoglia interpretazione del comma 3 dell'articolo 38-quater del Decreto Rilancio il quale indica che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici".

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC.

A questi fini, il presente documento fornisce esemplificazioni relative ai paragrafi "Richiamo di informativa" e "Altri aspetti" utilizzabili nelle specifiche circostanze, in coerenza con quanto previsto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, adottato con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) del 31 luglio 2017.

Gli esempi sono formulati con riferimento ai bilanci aventi data di riferimento successiva al 23 febbraio 2020 (nel caso specifico esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020).

Si ricorda che gli esempi relativi alle relazioni di revisione sui bilanci chiusi con data di riferimento antecedente al 23 febbraio 2020 (ad esempio: esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019) sono trattati nel Documento di Ricerca n. 235 (giugno 2020). Tale documento presenta, tra l'altro, alcuni esempi formulati per considerare gli impatti sul giudizio del revisore conseguenti alla scelta degli amministratori circa l'utilizzo della Deroga ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto Liquidità.

Per ogni ulteriore argomento non trattato nel presente documento, si rinvia ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) che forniscono la completa trattazione delle modalità di redazione della relazione di revisione legale.

Poiché la Deroga è temporanea, il presente Documento di Ricerca si applica con riferimento alle relazioni di revisione emesse con riferimento ai periodi di applicazione della Deroga stessa.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA INTERPRETATIVE

3.1 L'art. 7 del Decreto Liquidità ha introdotto la facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il secondo comma dell'art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) del Decreto Liquidità ha esteso la facoltà di deroga anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Di seguito, il testo della norma in oggetto:

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18". Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020".

Sulle modalità applicative della Deroga si è soffermato il Documento Interpretativo 6 – Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” – emesso dall’OIC – Organismo Italiano di Contabilità in data 3 Giugno 2020.

Il par. 2 del Documento Interpretativo 6 ha precisato che la Deroga si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del Codice civile.

3.2 Successivamente, il Legislatore, in sede di conversione del Decreto Rilancio, ha introdotto l’art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) che ripropone la Deroga già contenuta nell’art. 7 del Decreto Liquidità con la seguente formulazione:

1. *“Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.*
2. *Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 -bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.*
3. *L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici”.*

Come si evince dalla Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, la Deroga si è resa necessaria per *“neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità”.*

La Relazione illustrativa al Decreto Rilancio non fornisce spunti interpretativi. Dalla lettura degli atti parlamentari emerge l'obiettivo di "migliorare" quanto già previsto dall'art. 7 del Decreto Liquidità, seppur privo di consenso unanime¹.

Il Documento Interpretativo 8 - Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" (Continuità aziendale) emesso dall'OIC nel mese di marzo 2021 ribadisce le linee guida generali contenute nel Documento Interpretativo 6 e precisa, al par. 2 delle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", che "la norma stabilisce che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione"².

Tra i commentatori³ si ritiene, in modo condivisibile, che, a seguito della conversione in legge del Decreto Rilancio, l'art. 7 del Decreto Liquidità, nella parte che reca le previsioni relative alle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, sia stato tacitamente abrogato dall'art. 38-quater in forza dei principi di

¹ Cfr. Resoconto di seduta della Camera dei Deputati del 30 giugno 2020: "(omissis) Segnala, tuttavia, che la previsione di una mera facoltà non ha prodotto la necessaria incisività della norma e che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 38.020 a sua prima firma consentirebbe di garantire la continuità aziendale, assicurando agli amministratori di redigere i bilanci tenendo conto delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e ai revisori di esprimersi liberamente sugli stessi. Ricorda, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge «liquidità» hanno aperto un dibattito in dottrina, nel quale l'Organismo italiano di contabilità (OIC) è intervenuto, nei termini riportati nella proposta emendativa in esame, con il documento interpretativo n. 6". Di parere contrario, "(omissis) ritiene che, dal punto di vista legislativo, quanto proposto con l'articolo aggiuntivo 38.020 rischia di essere superfluo, poiché, in base alla normativa vigente, è sufficiente motivare la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale e, a suo avviso, nessuno potrebbe negare che l'emergenza sanitaria costituisca una motivazione valida". Di rilievo anche il contenuto del dibattito svolto al Senato della Repubblica: "Al riguardo, nulla da osservare per i profili di stretta competenza, anche se si segnala che nella Nota del 7 luglio la RGS ha evidenziato le criticità rilevate tanto dal Dipartimento del tesoro quanto dal Dipartimento delle finanze, che avrebbero sconsigliato l'approvazione dell'articolo, in quanto rischia di ingenerare ulteriori dubbi interpretativi e difficoltà applicative per le imprese, anche collegate all'esigenza di tenere una doppia contabilità, civilistica e fiscale".

² Cfr. Documento Interpretativo 8, par. 10 delle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte": "Considerato che la norma richiama esclusivamente l'articolo 2423-bis del codice civile primo comma numero 1), che tratta appunto della continuità aziendale, si è ritenuto che una eventuale estensione della portata della norma a valutazioni diverse da quelle riportate al paragrafo 7 dell'Interpretativo sia da escludersi. Il riferimento alla valutazione delle voci sembra trarre origine dall'esigenza di dare risalto all'aspetto valutativo che potrebbe essere compromesso da problemi di continuità dovuti all'emergenza in corso piuttosto che estendere la portata della norma. Tale interpretazione inoltre è coerente con la struttura della norma stessa che nella prima parte del comma 2 fa riferimento agli aspetti valutativi connessi al tema della continuità aziendale, mentre nella seconda parte si focalizza sugli aspetti prettamente informativi riconducibili alla continuità aziendale".

³ Cfr. ASSONIME, circolare n. 16 del 28 luglio 2020 "Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio", pag. 12, secondo cui "L'articolo 38-quater del decreto Rilancio disciplina le medesime fattispecie già regolate dall'art. 7 del decreto Liquidità. Esso quindi contiene la nuova disciplina di carattere transitorio in tema di valutazione nella prospettiva della continuità aziendale delle voci di bilancio che, per un principio di successione delle leggi nel tempo, sostituisce quella dell'art. 7 implicitamente abrogato"; CNDCEC e FNC, Documento di Ricerca "Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia", 7 agosto 2020, pag. 51.

cui all'art. 15 delle Preleggi⁴. Ne consegue che le precedenti disposizioni rimangono valide per la redazione dei bilanci approvati fino alla data del 18 luglio 2020.

In effetti, la ricostruzione normativa porta a ricordare che la legge di conversione del Decreto Rilancio (legge 17 luglio 2020 n. 77) ha introdotto nel Decreto Rilancio l'art. 38-quater, prima non previsto. La nuova legge in sostanza, a partire dalla sua data di entrata in vigore (19 luglio 2020), disciplina in modo completo la deroga alla continuità aziendale, in quanto l'art. 38-quater del Decreto Rilancio sostituisce di fatto la materia già disciplinata dall'art. 7 del Decreto Liquidità, peraltro, di contenuto sostanzialmente non dissimile⁵.

3.3 Nel caso in cui l'applicazione della Deroga sul bilancio 2020 (esempio: 31 dicembre 2020) sia la diretta conseguenza dell'utilizzo dell'analoga deroga prevista nel Decreto Liquidità sul bilancio 2019 (esempio: 31 dicembre 2019), le valutazioni degli amministratori sulla continuità aziendale sono sostanzialmente quelle formulate alla data del 31 dicembre 2019. Tuttavia, gli amministratori devono considerare ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2020 tutti gli eventi gestionali occorsi successivamente alla data del 31 dicembre 2019.

In effetti, come sottolineato nel par. 10 contenuto nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" del Documento Interpretativo 8 emesso dall'OIC nel mese di marzo 2021, *"considerato che la norma richiama esclusivamente l'articolo 2423-bis del codice civile primo comma numero 1), che tratta appunto della continuità aziendale, si è ritenuto che una eventuale estensione della portata della norma a valutazioni diverse da quelle riportate al paragrafo 7 dell'Interpretativo sia da escludersi"*.

Inoltre, si precisa che, con riferimento al presupposto della continuità aziendale relativo al bilancio 2020 (esempio: 31 dicembre 2020), gli Amministratori sono tenuti a fornire informazioni sugli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio 2020 e fino alla data di predisposizione del bilancio esclusivamente a fini informativi come richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8.

3.4 In conclusione, la Deroga potrà essere applicata ai bilanci chiusi dopo il 23 febbraio 2020 tenendo conto delle seguenti circostanze:

- la Deroga non è applicabile alle società che adottano i principi contabili internazionali;
- la Deroga è applicabile anche al bilancio consolidato della capogruppo che si avvale della Deroga nel proprio bilancio d'esercizio;

⁴ Cfr. Preleggi, art. 15: *"Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore"*.

⁵ Cfr. par. 11 delle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" del Documento Interpretativo 8: *"I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" si considerano implicitamente abrogati a partire dalla data di efficacia dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio n. 77 che disciplina la stessa materia"*.

- la Deroga è applicabile ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021);
- la Deroga è applicabile (i) se nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 (ovvero nel bilancio del precedente esercizio) sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei par. 21 e 22 dell'OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio (nel seguito "OIC 11"), oppure (ii) se la società si era avvalsa della Deroga in tale bilancio;
- non è possibile usufruire della Deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11;
- nel caso in cui la società si avvalga della Deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- la nota integrativa deve fornire non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della Deroga, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro e le situazioni di significativa incertezza di cui al paragrafo 22 dell'OIC 11.

4. PRECISAZIONI SUGLI ESEMPI DI RELAZIONE DI REVISIONE

Come precisato nel Documento Interpretativo 8, la Deroga prevista dalla norma si applica anche ai bilanci d'esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) ed ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Nello specifico contesto applicativo della Deroga al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 o che chiude al 31 dicembre 2020, è opportuno ricordare che la formulazione dell'art. 38-quater, comma 2, del Decreto Rilancio ribadisce la necessità di fornire nella nota integrativa tutte le informazioni previste dalle altre disposizioni in materia di bilancio, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Le conclusioni raggiunte dal revisore, in conformità al principio di revisione ISA (Italia) 570, dipenderanno necessariamente dall'osservanza delle modalità applicative della Deroga nonché dall'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori a tale riguardo secondo quanto previsto dal Documento Interpretativo 8.

In particolare, affinché il revisore possa effettuare le sue valutazioni in merito all'applicazione della Deroga sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

da parte degli amministratori, questi ultimi dovranno fornire adeguata informativa richiamando le risultanze della valutazione effettuata con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 e alle scelte operate in tali circostanze, al ricorrere delle relative condizioni, ai sensi del previgente art. 7 del Decreto Liquidità⁶, nonché ai sensi dell'art. 38-quater c. 1, applicabile nei casi in cui il progetto di bilancio relativo a un esercizio con data di chiusura ante 23 febbraio 2020 sia stato approvato dal consiglio di amministrazione dal 19 luglio 2020 in poi.

Si precisa, inoltre, che gli esempi illustrati negli Allegati presentano, rispetto al modello base del principio di revisione ISA (Italia) 700, una parte aggiuntiva nel paragrafo del Giudizio. Tale chiarimento si rende necessario per esplicitare ai lettori del bilancio e della relazione di revisione che il giudizio di conformità del revisore ha necessariamente considerato anche le disposizioni previste dall'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n.77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito dalla L. 5 giugno 2020 n. 40 nel rispetto della scelta operata dagli amministratori.

4.1 Richiamo di informativa

La relazione di revisione sarà predisposta tenendo in considerazione il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706⁷ e conterrà un paragrafo per richiamare in modo esplicito ai lettori del bilancio le scelte operate dagli amministratori e le informazioni rese nella nota integrativa, in conformità alle disposizioni dell'art. 38-quater del Decreto Rilancio, già previste dall'art. 7 del Decreto Liquidità. L'esempio 1 proposto nell'Allegato presuppone che le conclusioni formulate dagli amministratori nella nota integrativa confermino la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, coerentemente con il percorso valutativo raccomandato dall'OIC nel Documento Interpretativo 8.

⁶ Cfr. Documento Interpretativo OIC 6, par. 11: "Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che - ricorrendone i presupposti - nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29".

⁷ ISA (Italia) 706, par. 8: "Qualora il revisore consideri necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa, a condizione che:

- a) egli non sia tenuto a esprimere un giudizio con modifica in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 a causa di tale aspetto;
- b) l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701."

Si ricorda, inoltre, che il comma 266 della Legge di Bilancio 2020 ha modificato l'articolo 6 del Decreto Liquidità in tema di disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. La nuova formulazione prevede che *“per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”*. Inoltre, la suddetta modifica consente di posticipare al quinto esercizio successivo l'obbligo di riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate che eccedono il terzo del capitale sociale nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo, e consente all'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori di deliberare il rinvio di tali decisioni entro la chiusura del quinto esercizio successivo, fermo restando che fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile⁸.

Conseguentemente, il suddetto paragrafo potrà richiamare anche l'informativa fornita dagli amministratori in merito all'applicazione dell'art. 6 del Decreto Liquidità.

Si precisa che il contenuto del suddetto paragrafo deve essere adattato alle specifiche circostanze.

4.2 Altri aspetti

In via generale si ritiene necessario che la relazione di revisione fornisca informazioni agli utilizzatori della revisione contabile in merito alle implicazioni sull'attività di revisione e, in particolare, alle modalità applicative del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 a causa dell'applicazione della Deroga. Pertanto, la relazione di revisione conterrà, coerentemente con le linee guida del principio di revisione ISA (Italia) 706, un paragrafo *Altri aspetti*⁹.

Si precisa che il contenuto dei paragrafi proposti in Allegato deve essere adattato alle specifiche circostanze.

⁸ Cfr. anche il Richiamo di attenzione CONSOB n. 4/21 emesso il 15 marzo 2021.

⁹ Cfr. ISA (Italia) 706, par. 10: *“Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, il revisore deve inserire un paragrafo relativo ad altri aspetti nella relazione di revisione, a condizione che:*

- a) *non sia vietato da leggi o regolamenti;*
- b) *l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione contabile da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.”*

4.3 Giudizio con modifica

Per completezza di trattazione, l'esempio 2 di relazione di revisione riportato in Allegato espone il caso di un "Giudizio con rilievi" nella situazione in cui il revisore ritiene che l'informativa fornita in nota integrativa dagli amministratori risulti carente e/o fuorviante e gli effetti di tale carenza siano significativi ma non pervasivi¹⁰. Si vedano in proposito i paragrafi 23 e A32 dell'ISA (Italia) 570.

Sul punto si ricorda che qualora gli effetti della carenza di informativa siano ritenuti significativi e pervasivi la relazione di revisione conterrà un giudizio negativo.

4.4 Casi particolari

Coerentemente con il percorso valutativo raccomandato dall'OIC nel Documento Interpretativo 8, precedentemente richiamato, gli amministratori sono chiamati a fornire in nota integrativa le informazioni che confermino la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Potrebbero peraltro emergere situazioni in cui gli Amministratori dichiarano esplicitamente di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11.

Come previsto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8, *"nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società"*. A tal fine andranno attentamente valutate anche le informazioni fornite dagli Amministratori in relazione all'eventuale utilizzo delle facoltà previste dall'articolo 6 del Decreto Liquidità in tema di disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale.

Tali circostanze saranno valutate dal revisore caso per caso ai fini della formulazione del proprio giudizio professionale, anche ai sensi dell'ISA (Italia) 705 paragrafi 9 e 10.

Marzo 2021

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

¹⁰ Il rilievo evidenziato nell'esempio di relazione proposto non preclude l'inserimento del paragrafo "Altri aspetti" di cui al precedente par. 4.2 che riguarda, invece, le modalità di applicazione del principio di revisione ISA (Italia) 570.

Allegato

Esempi di relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale

Esempio 1

Società diversa da EIP.

Giudizio senza modifica.

Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale.

Il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, utilizzando la deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile introdotta dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40, e ora disciplinata dall'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 (nel seguito la "deroga").

Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli dell'ordinamento giuridico italiano.

In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che:

- a) gli Amministratori hanno predisposto il bilancio applicando la deroga, tenuto conto che nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell'OIC 11 nonché dell'art. 7 del Decreto Liquidità al tempo vigente¹¹;
- b) gli Amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e sono correttamente giunti alla conclusione che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora appropriato ancorché soggetto a significative incertezze (paragrafo 22 dell'OIC 11);
- c) alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) gli Amministratori hanno fornito nella Nota Integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, indicando adeguata informativa in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle significative incertezze identificate nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, secondo quanto previsto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 - Legge 17 Luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale) dell'OIC e dal par. 13 contenuto nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" del medesimo Documento.

In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d'esercizio, il revisore deve esprimere il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: assenza di incoerenze significative, mancanze di conformità, errori significativi.

La formulazione del paragrafo "Applicazione delle disposizioni dell'art. 38-quater del Decreto Rilancio, già previste dall'art. 7 del Decreto Liquidità e incertezze significative relative alla continuità aziendale" è da intendersi quale esempio da adattare in funzione delle specifiche circostanze.

¹¹ Si ricorda che l'utilizzo della deroga sul bilancio 2020 è consentito a condizione che nell'ultimo bilancio approvato (esempio: 2019) la valutazione delle voci sia stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell'OIC 11 anche in assenza dell'utilizzo della deroga prevista dall'art. 7 del Decreto Liquidità al tempo vigente. In tali circostanze il riferimento all'art. 7 del Decreto Liquidità sarà omissivo.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

**Agli Azionisti della
ABC S.p.A.**

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, [già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito dalla L. 5 giugno 2020 n. 40]¹².

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo "*Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Applicazione delle disposizioni dell'art. 38-quater del Decreto Rilancio, già previste dall'art. 7 del Decreto Liquidità e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo [XX] della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-quater del Decreto Rilancio. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo 8 dell'OIC, gli Amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva

¹² Vedi nota 11.

la continuità aziendale ai sensi del paragrafo 21[22] dell'OIC 11 [nonché dell'art. 7 del Decreto Liquidità al tempo vigente]¹³.

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come richiamato nel precedente paragrafo, gli Amministratori hanno fornito nella Nota Integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, come richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 dell'OIC. Conseguentemente, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" sul bilancio al 31 dicembre 2020, è stata esclusivamente valutata l'informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di

¹³ Vedi nota 11.

sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Società di revisione S.p.A.

(Nome del socio firmatario)
Socio

Città, data

Esempio 2

Società diversa da EIP.

Giudizio con rilievi.

Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale.

Il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, in base alla deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile introdotta dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40, e ora disciplinata dall'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 (nel seguito la "deroga").

Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli dell'ordinamento giuridico italiano.

In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che:

- a) gli Amministratori hanno predisposto il bilancio applicando la deroga, tenuto conto che nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell'OIC 11 nonché dell'art. 7 del Decreto Liquidità al tempo vigente¹⁴;
- b) gli Amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) non hanno fornito tutte le informazioni rilevanti in merito alle significative incertezze sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Conseguentemente la nota integrativa non include la valutazione degli Amministratori in merito alla sussistenza (o alla assenza) del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 - Legge 17 Luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale) dell'OIC e dal par. 13 contenuto nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" del medesimo Documento;
- c) Il revisore è giunto alla conclusione che il bilancio d'esercizio è significativamente errato a causa dell'informativa non adeguata seppure in conseguenza dell'applicazione della deroga gli effetti di tale carenza non sono stati considerati pervasivi e, pertanto, esprime un giudizio con rilievi.

In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d'esercizio, il revisore deve esprimere il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: il revisore dovrà valutare l'impatto sul giudizio sulla relazione sulla gestione del giudizio con rilievi sul bilancio.

L'informativa fornita in nota integrativa sul tema della continuità aziendale potrebbe risultare carente o fuorviante sotto altri profili rispetto a quelli oggetto dell'esempio. In tali ulteriori casistiche occorrerà valutare la significatività e pervasività dei relativi effetti e adattare conseguentemente la relazione di revisione.

¹⁴ Vedi nota 11.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

**Agli Azionisti della
ABC S.p.A.**

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, [già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito dalla L. 5 giugno 2020 n. 40]¹⁵.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

[frase da adattare alle circostanze] Gli Amministratori indicano nella nota integrativa che hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art.38-quater del Decreto Rilancio. Gli Amministratori tuttavia, pur fornendo informazioni relative alle implicazioni derivanti dalla pandemia Covid-19, non hanno fornito tutte le informazioni rilevanti in merito alle significative incertezze sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Conseguentemente la nota integrativa non include la valutazione degli Amministratori in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 - Legge 17 Luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale) dell'OIC.

¹⁵ Vedi nota 11.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo *“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio”* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.

Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come richiamato nel precedente paragrafo, gli Amministratori si sono avvalsi della facoltà di deroga prevista dall’art. 38-quater del Decreto Rilancio. Conseguentemente, nell’applicazione del principio di revisione ISA (Italia) 570 *“Continuità aziendale”* sul bilancio al 31 dicembre 2020, è stata esclusivamente valutata l’informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un

errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio con rilievi ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo *"Elementi alla base del giudizio con rilievi"* della relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.

Società di revisione S.p.A.

(Nome del socio firmatario)
Socio

Città, data